



**COMUNE DI TAURIANOVA**  
**(Provincia di Reggio Calabria)**

**C.I.G.: Z4C0B81EF3**

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA  
PROCESSUALE**

**SCRITTURA PRIVATA**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ presso la residenza municipale del Comune di Taurianova, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile del 1° Settore Dott. ssa \_\_\_\_\_ (di seguito: Comune):  
e gli avvocati:

1) \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con studio legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ n.polizza assicurativa \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con studio legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ n.polizza assicurativa \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale, n.56 del 16 aprile 2012, veniva dato indirizzo al competente responsabile per il reperimento, mediante procedura selettiva di n. 3 (tre) avvocati, ai quali affidare il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali viene ritenuta opportuna la costituzione in giudizio ad eccezione di eventuali specifiche controversie che, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità;
- che con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 5 del 22 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.56/2012, prevedendo, tra l'altro, che la selezione dovrà essere diretta al reperimento di n.2 (due) avvocati e fissando la durata dell'incarico in anni 2 (due);

- con determinazione del Responsabile \_\_\_\_\_ venivano approvati lo schema di avviso di selezione, lo schema di convenzione, lo schema di domanda ed i modelli A) e B) da utilizzare per l'elencazione delle cause trattate nell'ultimo triennio;
- con determinazione del Responsabile \_\_\_\_\_ veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;
- con determinazione del Responsabile \_\_\_\_\_ veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, per cui risultano classificati al 1°, al 2° i sopra nominati professionisti avv. \_\_\_\_\_ e avv. \_\_\_\_\_;
- che l'incarico concerne la difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura;
- che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'amministrazione potrà richiedere agli avvocati incaricati delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- che, con appositi atti deliberativi o nei modi e nelle forme previste, l'Amministrazione stabilirà di volta in volta l'opportunità di costituirsi in giudizio; successivamente procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa ai legali da individuare disgiuntamente, salvo che per ragioni di opportunità e/o per altre valide motivazioni decida di assegnarlo ai professionisti congiuntamente;
- che l'Amministrazione nella scelta fra i due legali potrà decidere secondo il suo prudente apprezzamento in relazione alla specificità e alla rilevanza dell'affare da trattare, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto dell'incarico, nonché, per quanto possibile, del criterio della turnazione al fine di equilibrare il carico di lavoro;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere rinunciato, in via formale e sostanziale, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente/ o di non avere incarichi in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- che con atto reso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere rinunciato, in via formale e sostanziale, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente/ o di non avere incarichi in contrasto con gli interessi dell'Ente;

**Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento del conferimento di un incarico di difesa, patrocinio e rappresentanza processuale:**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della

eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

2. L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non da luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale i legali incaricati utilizzeranno i propri studi ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dai professionisti con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.
3. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e gli avvocati, disgiuntamente e congiuntamente, si obbligano ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, **che si instaureranno durante tutto il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand'anche la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo;**
4. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale.
5. Fanno parte dell'incarico l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni ed i chiarimenti, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune comunque connesse con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, consigli sulle proposte di transazione, opinioni sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.. Tali attività non daranno comunque diritto al pagamento di competenze ulteriori. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non da luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale. Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, essendo l'obbligo dei legali limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
6. Il Comune resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che i legali incaricati possano avanzare alcuna eccezione al riguardo.
7. I professionisti incaricati si impegnano a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, chiarimenti scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Si impegnano, altresì, a relazionare

- per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto ed a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune.
8. Qualora richiesta, i professionisti assicurano la loro presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. In ogni caso, ciascun professionista incaricato si impegna ad assicurare la propria presenza presso la sede comunale per almeno una volta alla settimana e nelle ore pomeridiane.
  9. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'incarico per le singole controversie sarà conferito, a norma di quanto previsto dalle disposizioni statutarie vigenti, con specifico atto del Sindaco o di chi ne fa le veci, disgiuntamente o congiuntamente, agli stessi avvocati, i quali, nel caso di incarico congiunto, resteranno solidalmente responsabili dell'attività effettuata in esecuzione dell'incarico stesso anche nel caso in cui ritengano di ripartire tra essi i compiti da svolgere.
  10. I professionisti incaricati sono impegnati al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
  11. Il rapporto contrattuale avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_. Resta salvo quanto previsto al successivo articolo da 20.
  12. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene determinato nella misura di € **30.000,00 (trentamila)** annuali, comprensivo di CPA, IVA e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle vigenti norme in materia, e sarà versato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente verranno incamerate dal Comune.
  13. L'Ente si impegna a rimborsare ai professionisti le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle eseguite nel mese di dicembre, entro il 27 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Palmi verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi. In ogni caso non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio eventualmente sostenute per assicurare la propria presenza negli uffici comunali in adempimento a quanto disposto dal precedente art.7.
  14. Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. A tal fine il professionista si assume tutti gli obblighi di cui alla succitata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

15. L'Ente si impegna, altresì, a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l'adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento.
16. I professionisti incaricati dichiarano formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiarano di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di quanto stabilito nell'avviso, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Si impegnano in ogni caso a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.
17. Ai professionisti incaricati non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.
18. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato; tuttavia il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato per il tramite dello stesso professionista incaricato il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. I professionisti incaricati avranno diritto al rimborso delle spese di domiciliazione (comprehensive delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi delle domiciliazioni dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa;
19. I professionisti dichiarano di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale per importo **non inferiore ad € 500.000,00**, ovvero s'impegnano a stipularla entro due mesi dalla data odierna ed a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico. La mancata stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata dell'incarico darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.
20. Alla scadenza fissata il rapporto con l'Ente continuerà solo per la rappresentanza e difesa in giudizio limitatamente agli incarichi conferiti in virtù della presente convenzione ed i professionisti saranno tenuti a rappresentare e difendere l'Ente fino alla conclusione giudiziale delle vertenze assegnate, senza che il Comune dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l'attività che verrà svolta. Saranno ovviamente oggetto di rimborso le spese vive e quelle di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Palmi, che verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi.
21. I professionisti hanno facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa.
22. È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma della presente convenzione, i professionisti s'impegnano a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Taurianova, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio.
23. È escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione.

24. I professionisti dichiarano sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e confermano di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Taurianova di richiedere agli stessi professionisti e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati dovesse risultare il venir meno delle condizioni e presupposti per l'affidamento dell'incarico, si applica l'articolo successivo.
25. L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dai professionisti, fino al momento della decadenza dalla nomina, nei termini previsti dalla presente convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti dei professionisti per il risarcimento degli eventuali danni causati.
26. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale. In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Palmi.
27. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
28. La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa convenzione.
29. La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avrà reso necessaria la registrazione.

Taurianova lì \_\_\_\_\_

**IL COMUNE**

\_\_\_\_\_

**I PROFESSIONISTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ai sensi e per gli effetti dall'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed approvato espressamente le clausole di cui al sopraestesi articoli: 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27.**

**IL COMUNE**

\_\_\_\_\_

**I PROFESSIONISTI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_